



# COMUNE DI BRACIGLIANO

Provincia di Salerno

*ORIGINALE di Deliberazione della Giunta Comunale*

N. 27 del 14.04.2016

Registro Pubblicazioni n.....del.....

**OGGETTO: Contratto collettivo decentrato integrativo – fondo risorse decentrate 2016 – atto di indirizzo**

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di aprile, alle ore 19.38 nella Sede Municipale, convocata nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente/Assente</i>
Rescigno Antonio	Sindaco	Presente
Moccia Gerardo	Vice Sindaco	Presente
Campanella Anna	Assessore	Presente
Cardaropoli Giovanni	Assessore	Presente
Moccia Domenico	Assessore	Presente

Il Sig. Antonio Rescigno – Sindaco – assume la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Ai sensi dell'art.97 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale, Dott.ssa Vincenzina Lento.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO

che il CCNL EE.LL. demanda alla contrattazione decentrata integrativa la trattazione delle materie predeterminate dall'art. 4 CCNL 1.4.99, CCNL 14.9.2000, CCNL 5.10.01, CCNL 22.1.04;

VISTO che l'art. 4 al 2° comma dispone: "L'Ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme";

VISTO l'art. 10 del CCNL dell'01.04.1999 che determina espressamente la composizione della delegazione trattante abilitata alla procedura di formazione e stipula del contratto decentrato integrativo;

DATO ATTO che con delibera di giunta Comunale n. 157 del 05.11.2012 si procedeva alla nomina della delegazione trattante;

RITENUTO, inoltre, emanare apposite direttive alla delegazione trattante per il CCDI anno 2016- parte economica;

### RICHIAMATI:

- la propria deliberazione n. 62 del 11/07/2013 con la quale veniva approvato il CCDI – parte economica – anno 2013 – e parte giuridica anni 2013/2015;

- l'art.40 del medesimo D.lgs.n.165/2001, come modificato ed integrato dall'art.54 del D.lgs. n. 150/2009, il quale recita:

**al comma 3.** "La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica."

**al comma 3-bis.** "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione".

**Al comma 3-ter.** "Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis".

VISTA la legge n. 15/2009 e il decreto attuativo alla stessa ( D.Lgs. 27.10.2009 n. 150);

DATO ATTO, conformemente a quanto previsto dai documenti ARAN illustrativi degli adempimenti della parte dei datori di lavoro per la contrattazione decentrata, che:

- i componenti della delegazione pubblica operano nell'ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica in **quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie** sono disposti dal competente organo di direzione politica;
- le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo esplicitati nelle linee programmatiche di mandato del Sindaco e riprese nei Piano della Performance, nonché di fornire indicazioni in ordine alle scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse sia stabili che variabili;
- la nuova contrattazione sia nazionale, sia decentrata deve obbedire alle regole della riforma apportata dai D.Lgs. 150/2009 (cosiddetta Legge Brunetta);
- tra gli obiettivi prioritari indicati nella manovra correttiva sulla finanza pubblica per ottenere risparmi sulla spesa del personale di regioni ed enti locali, vi è anche il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;
- le materie oggetto di contrattazione collettiva vengono fortemente ridotte, in quanto la stessa si può svolgere unicamente sulle materie afferenti il trattamento economico; la definizione delle forme di relazione sindacale, i diritti e gli obblighi direttamente connessi al rapporto di lavoro. Sono escluse, in via esemplificativa, le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi, ecc.. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni a fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche interne alla categoria, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti

dalle norme di legge;

ATTESO CHE:

- le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti tenendo conto delle disponibilità economiche-finanziarie dell'ente sulla base dei processi di riorganizzazione e miglioramento dei servizi;

- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - Fondo per le risorse decentrate-, redatto dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004 che suddividono tali risorse in:

a) risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", e che quindi restano acquisite al Fondo;

b) risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e di variabilità" e che quindi hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

c) la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del C.C.N.L. 1/4/1999;

d) le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti;

VISTA la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, c. 557, come sostituito dall'art. 14, c. 7 del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010, che disciplina il concorso delle Autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per lavoro flessibile;

- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative anche attraverso accorpamenti di Aree e uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni apicali in organico;

- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

VISTO l'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010, il quale ha previsto che a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; che ai fini della corretta interpretazione della norma in questione è stata emanata la Circolare n.12/2011 dalla Ragioneria Generale dello Stato di concerto con il Ministero della Funzione Pubblica, (applicazione pratica dell'art.9 del D.L. 78/2010 e Legge di conversione 122/2010, articolo che disciplina i blocchi stipendiali 2011/2013);

DATO ATTO che con il D.P.R. n. 122/2013 e la legge n. 147/2013 (c.d. legge di stabilità 2014) i sopra indicati vincoli sono stati prorogati anche per l'anno 2014 e le procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014, del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 avranno luogo solo per la parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica;

CHE le medesime norme hanno altresì prorogato a tutto il 2014 il blocco degli effetti economici delle progressioni disposte successivamente al 2010, che quindi producono esclusivamente effetti giuridici;

DATO ATTO, altresì, che per l'anno 2015 e 2016 i vincoli di cui sopra non sono più in essere e, quindi, c'è lo sblocco per le progressioni economiche orizzontali;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla definizione degli indirizzi cui la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi in sede di stipula dell'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2016, utili a definire:

- i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione la necessaria autonomia nella gestione del confronto;

- gli interventi ritenuti prioritari;

- il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa al fine del conseguimento del patto di stabilità interno ( art. 1 co. 556- Legge 296/2006, come riscritto dall'art. 14 comma 7 D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010);

DATO ATTO che:

- questo Ente nell'anno 2015 ha rispettato il patto di stabilità interno e l'obbligo di riduzione della spesa del personale per la quale la media del triennio 2012/2014 è pari ad €. 1.010.185,18 mentre la spesa effettivamente sostenuta conto consuntivo 2014 è pari ad €. 990.993,10;

- con proprie deliberazioni n. 16/2016, 91/2015, 94/2015, sono stati approvati, rispettivamente, il il PTPC 2016/2018 e Piano triennale trasparenza ed integrità, Piano triennale della performance 2015/2017 e piano obiettivi anno 2015,;

RILEVATO che la Giunta comunale ha il compito di formulare indirizzi alla delegazione trattante, prima

dell'avvio delle trattative per l'anno 2016, con la finalità di :

- orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo le strategie dell'attività posta in essere dalla Stessa;
- definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi in maniera da consentire alla D.T. la necessaria autonomia nella gestione del confronto;

PRESO ATTO, altresì, che, si è venuta a creare la necessità di far fronte ad un servizio essenziale e che la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3;

CONSIDERATO che in tale caso, il riferimento alle performance sarebbe riduttivo nel riconoscere l'impegno e l'attività svolta dal personale in dipendenza della scadenza del contratto relativo al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata;

DATO ATTO che il responsabile del settore tecnico, al fine di far fronte alla problematica, consultatosi anche con l'amministrazione comunale, ha, con n. due ordini di servizio / del 02.04.2016 e del 06.04.2016, nelle more che l'ente organizzasse il servizio, incaricato personale dipendente che si occupa dei lavori esterni di portare a termine il progetto di raccolta dei r.s.u. per il periodo 02.04.2016 – e fino alla diversa organizzazione del servizio, al fine di assicurare anche il servizio de quo ;

RITENUTO necessario in tale sede prendere atto di quanto sopra stabilendo che una parte del fondo e precisamente la somma di € 10.000,00, somma che potrà essere oggetto di ulteriore quantificazione, deve essere destinata alla progettualità emergenziale della raccolta r.s.u. per il periodo 02.04.2016 - 19.05.2016, ossia e fino alla gestione del servizio tramite lavoro interinale ( determina responsabile del settore n. 149 r.g. n. 96 r.s. del 12.05.2016;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei competenti Settori ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147bis del D.Lgs. 267/2000 e contenuti nel presente atto;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende trascritta;

2. Di formulare alla delegazione trattante o seguenti indirizzi:

a) Il Responsabile del settore economico finanziario è responsabile della costituzione del fondo risorse decentrate;

b) la delegazione trattante dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite;

c) il contratto decentrato non può essere in contrasto con le norme di legge di riferimento e le clausole del CCNL, né può comportare oneri superiori a quelli ivi previsti;

d) di confermare per l'anno 2016 gli istituti fissi e continuativi e le altre indennità come stabiliti per l'anno 2015;

e) prendere atto di quanto riferito in premessa stabilendo che una parte del fondo e precisamente la somma di € 10.000,00, somma che potrà essere oggetto di diversa quantificazione, deve essere destinata alla progettualità emergenziale della raccolta r.s.u. per il periodo 01.04.2016 - 19.05.2016, termine quest'ultimo, presumibile, dell'adozione dell'atto finale diretto alla gestione dall'esterno del servizio;

f) il contratto decentrato dovrà dare esecuzione alle previsioni del D. Lgs.vo n. 150/2009 prevedendo che la parte prevalente del fondo dovrà essere utilizzata per gli istituti premianti la performance;

f) le politiche retributive e lo sviluppo degli incentivi vanno correlati al raggiungimento di obiettivi e risultati ed al valore dell'equità ( correlazione contributi/ricompense).

3. Di autorizzare la sottoscrizione del ccdi relativo alla ripartizione del fondo risorse decentrate 2016, stabilendo che lo stesso dovrà essere oggetto di approvazione da parte della giunta comunale;

4. Con separata votazione favorevole unanime resa nelle forme di legge il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



**COMUNE di BRACIGLIANO**  
*(Provincia di Salerno)*

**Proposta di deliberazione della Giunta Comunale**

**OGGETTO:** Contratto collettivo decentrato integrativo – fondo risorse decentrate 2016 – atto di indirizzo

**DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA:**

---


---

---

L'Assessore delegato proponente

*RES. PERS. MALO*  
Il Responsabile del Settore proponente

Da inserire nell'ordine del giorno



IL SINDACO  
Geom. Antonio RESCIGNO

Per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) esprime parere:

Data

Il Responsabile del Settore

Per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art.49 T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000) esprime parere:

somma da impegnare con la presente proposta € \_\_\_\_\_

intervento n. \_\_\_\_\_

cap. P.E.G. \_\_\_\_\_

Oggetto FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI DPR 333/90

Competenza/residui del bilancio previsione in corso

*FAVOREVOLE*

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



ECONOMICO FINANZIARIO  
dot. Alfonso ANIBILE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Geom. Antonio Rescigno

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Vincenzina Lento

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il messo comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno.....e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
Contestualmente alla pubblicazione la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Bracigliano, li .....

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
Dott.ssa Maria Santaniello

---

□

#### □ ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva:

- per avvenuta pubblicazione nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U.E.L (D.Lgs.267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs.267/2000).

Bracigliano, li .....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott.ssa Maria Santaniello

---